

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita la "**FONDAZIONE GABALDO - Ente filantropico**".

La Fondazione ha sede a Vicenza (VI), in Via C. Mollino n. 75. La Fondazione può istituire uffici o sedi secondarie in Italia o all'estero.

Essa opera in Veneto, soprattutto ma non esclusivamente, nel territorio della provincia di Vicenza.

La Fondazione è un ente del terzo settore disciplinato dalle norme del presente statuto e, per quanto da esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, e in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

La Fondazione è stata costituita dal dr Giancarlo Gabaldo, in seguito denominato anche "il Fondatore".

Art. 2 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne sia dichiarata la trasformazione o l'estinzione ai sensi dei successivi artt. 7 e 15.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato ed un ente del terzo settore costituito per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

In particolare, la Fondazione potrà investire ai sensi delle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare attraverso il finanziamento di piantumazioni di alberi in pianura nella provincia di Vicenza, con priorità per i terreni in un raggio non superiore ai 10 (dieci) km dal centro di Vicenza;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, in particolare terreni per creare boschi di pianura.

La Fondazione intende in particolare, attraverso le attività di cui sopra, promuovere la solidarietà sociale con la cura dei più deboli, fra cui segnatamente i minori e le persone anziane sole, e promuovere l'interesse generale ad una qualità dell'aria migliore in provincia di Vicenza, anche attraverso iniziative e manifestazioni di carattere sociale, ed attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività

diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 9.500.000,00 (novemilioni-cinquecentomila virgola zero zero centesimi), dei quali indisponibili Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi), destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione stessa;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dalle elargizioni o dai contributi provenienti da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata;
- e) da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché da enti sovranazionali;
- f) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i beni destinati dal Fondatore alla realizzazione degli scopi statuari, dedotta la parte conferita a patrimonio vincolato;
- la parte di patrimonio non vincolata;
- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- le entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali.

Laddove siano esercitate attività commerciali e produttive, purchè in via secondaria e strumentale e non in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/17, per tali attività sarà tenuta apposita contabilità separata.

Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 117/17.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide e non potrà contrarre debiti.

La Fondazione deposita il proprio patrimonio di liquidità e titoli presso primari istituti bancari, e la consulenza sugli investimenti può essere attribuita a società di consulenza e/o a consulenti indipendenti rispetto ai citati istituti bancari.

Nei casi in cui la Fondazione concederà contributi in denaro a fondo perduto

per progetti presentati da soggetti beneficiari quali enti del Terzo Settore come cooperative sociali o fondazioni, tali contributi saranno erogati sulla base di preventivi di spesa e sulla base delle relative rendicontazioni.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore, se nominato.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, i quali durano in carica per tre anni, e, precisamente, fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore. In caso di necessità di sostituire i primi membri, i successivi potranno essere nominati dai membri in carica del Consiglio di Amministrazione. Se ciò non avvenisse, i nuovi componenti saranno nominati dalla dr.ssa Gea Gabaldo, nipote del Fondatore. In sua assenza o impedimento, un componente sarà nominato dal Presidente dell'Accademia Olimpica e uno dal Direttore della Caritas di Vicenza, i quali stabiliranno anche il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e potranno nominare altri componenti del consiglio stesso.

Gli amministratori devono essere scelti preferibilmente tra soggetti iscritti in albi professionali, ad esclusione di soggetti inabilitati, falliti, condannati a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. In caso di inottemperanza nella scelta, gli amministratori saranno scelti dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data

di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione assunta a maggioranza. Il voto del consigliere da dichiarare decaduto non è computato ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

In tal caso ed in caso di dimissioni o di morte di uno o più Consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente, qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 60 (giorni) dalla scadenza o dal suo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano.

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dell'eventuale Vice-Presidente, verrà deliberata dal Consiglio medesimo, ad eccezione dei primi, che saranno nominati dal Fondatore.

Gli amministratori hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate dall'interessato e, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione, hanno diritto a compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 7 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione del patrimonio della Fondazione con le seguenti attribuzioni:

- 1) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello statuto e sui programmi prefissati;
- 2) redigere ed approvare entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- 3) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- 4) approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni;
- 5) deliberare sull'accettazione di contributi, donazioni e lasciti testamentari, nonché sugli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- 6) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- 7) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
- 8) ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;

- 9) deliberare gli eventuali incrementi del patrimonio vincolato;
- 10) disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- 11) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- 12) provvedere alla nomina del Presidente, dell'eventuale Vice-Presidente e del Segretario;
- 13) provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore e determinarne gli eventuali compensi;
- 14) provvedere all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico in conformità all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/17 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia;
- 15) provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- 16) provvedere all'apertura di conti correnti bancari o postali;
- 18) deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- 19) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
- 20) deliberare eventuali fusioni, scissioni o trasformazioni;
- 21) proporre all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente, in Italia, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica (o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione), contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti, a cura del Presidente, all'indirizzo di posta elettronica da questi comunicato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza e con verifica della ricezione da parte degli interessati.

Si considera validamente costituito il Consiglio di Amministrazione che si riunisca spontaneamente con la partecipazione di tutti i membri in carica e qualora l'organo di controllo sia presente o informato della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche possono essere adottate a voto segreto se la maggioranza dei componenti lo ritiene opportuno.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario, anche estraneo al Consiglio della Fondazione, o designato di volta in volta dal Consiglio stesso.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario nominato, trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- nomina gli eventuali difensori legali.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

La prima presidente della Fondazione sarà l'Avv.to Gea Gabaldo.

La Fondazione avrà anche un presidente onorario, nella persona del dott. Giancarlo Gabaldo, sua vita natural durante, il quale sarà privo di deleghe, e

potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con ruolo consultivo senza diritto di voto, e non potrà creare obbligazioni in capo alla Fondazione.

Art. 10 - Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri e dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo nominati durano in carica 3 (tre) esercizi, fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

I membri devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applica l'art. 2399 c.c..

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove ha sede la Fondazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento., Inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 117/17, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11 - Revisore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Revisore o una Società di revisione. La nomina è obbligatoria al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17, a meno che la revisione legale dei conti non sia affidata all'organo di controllo, come previsto all'articolo precedente.

Non possono ricoprire l'incarico di revisori i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore nominato dura in carica tre esercizi, fino alla riunione di

approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 12 – Esercizio finanziario e Libri sociali

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso e, se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il bilancio sociale. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, nonché quello sociale se obbligatorio, devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il bilancio ed il bilancio sociale dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Copia del bilancio d'esercizio e di quello sociale, se obbligatorio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui sono stati approvati, dovrà essere depositata nei modi di legge (art. 48 del D.Lgs. n. 117/17).

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la Fondazione deve tenere:

- (a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del Revisore.

I libri sono tenuti a cura del relativo organo.

Art. 13 - Utili e avanzi di gestione

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve, comunque denominate, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della Fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 14 - Attività di Volontariato

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15 – Liquidazione ed estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto delibera, col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo, lo scioglimento dell'ente o la richiesta all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 117/17.

Deliberato lo scioglimento o dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio.

In caso di scioglimento/estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento/richiesta di accertamento dell'estinzione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 16 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le altre normative vigenti in materia.

Firmato Giancarlo Gabaldo

Firmato Alessandra Comunian teste

Firmato Federica Gasparella teste

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.